



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

Provvedimento n. 6204/EM

Prot. Gen. n. del

Sede Centrale: Piazza Antenore, 3
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282
Codice Fiscale 80006510285

Oggetto: D.Lgs. 152/2006e s.m.i.

Autorizzazione “generale” generica alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga; **attività individuate all'allegato 2 all'autorizzazione generale generica.**

Sostituzione dell'autorizzazione “generale” generica n. 5200/EM del 24/10/2006.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, in particolare la parte quinta titolata “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre n. 2004 n. 308;
- VISTO il D.Lgs. 128/2010 recante “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale a norma dell'art. 12 della L. 69/2009”;
- VISTO che all'art. 272 comma 2, è prevista la possibilità per l'autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- VISTO che ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 l'autorità competente è obbligata ad adottare le autorizzazioni di carattere generale per gli stabilimenti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto;
- VISTO il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede, tra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti della domanda di adesione e possa prevedere, per gli stabilimenti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede il rinnovo ogni 10 anni delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di dieci anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche

1

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

dello stabilimento: almeno 45 prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

- RITENUTO necessario adottare, come nel passato, ogni misura per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. e integr.;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante le autorizzazioni a carattere generale ai sensi del comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e la "classificazione delle emissioni provenienti da silos dotati di impianti di abbattimento adeguati" approvato in data 20/09/2006;
- CONSIDERATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti "esistenti" dal DPR 203/88, ora considerati "anteriori al 1988" dal D.Lgs. 152/2006, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli impianti nuovi e quelli "anteriori al 2006" ed in attesa dell'apposito decreto previsto al punto 2 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza;
- CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, preso atto della perdurante carenza normativa, ritiene opportuno fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi e le modifiche sostanziali, sia ai valori limite delle emissioni sia alle prescrizioni per l'esercizio contenute nell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 sia al principio delle "migliori tecniche disponibili in condizioni economicamente valide" laddove possibile;
- VISTO l'autorizzazione n. 5560/EM del 11/09/2008 a carattere generale generica alle emissioni in atmosfera di stabilimenti e attività in deroga; attività individuate all'allegato 2 all'autorizzazione generale generica;
- VISTO il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riguardante la soglia di rilevanza e criteri per la fissazione dei limiti a camino per le emissioni in atmosfera approvato in data 21/02/2008;
- RITENUTO pertanto di imporre alle imprese il controllo delle emissioni con cadenza quinquennale anziché biennale per i parametri per i quali siano stati riscontrati valori a camino inferiori o, ove previsto, uguali ai valori riportati nelle tabelle approvate dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente in data 21/02/2008, che verranno riportate nel presente provvedimento;
- VISTA la L.R. 16/04/85 n. 33 e successive integrazioni e modifiche e la L.R. 3/2000;
- VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 reg. del 17/05/2000 integrata dalla D.C.P. n. 68 reg. del 22/11/2000;
- RAVVISATA pertanto la necessità, per i motivi sopraindicati, di revocare e sostituire l'autorizzazione "generale" generica n. 5560/EM del 11/09/2008;

rilascia la seguente

A U T O R I Z Z A Z I O N E

- Art. 1 L'autorizzazione "generale" generica n. 5560/EM del 11/09/2008 rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Le Ditte che intendono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per esercitare stabilimenti o effettuare una o più attività (nuovo

2

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

stabilimento, modifica sostanziale, stabilimento esistente al 1988 o stabilimento esistente al 2006) comprese nell'**allegato 2** (integrato con l'allegato 2-bis) alla presente autorizzazione devono presentare preventivamente richiesta di adesione alla Provincia di Padova, e per conoscenza al Comune ove è situato lo stabilimento, utilizzando **esclusivamente il modello riportato nell'allegato 1**; gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3 L'Amministrazione Provinciale può **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai Piani o dai Programmi o dalle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale o in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate da organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale; L'amministrazione Provinciale si riserva **altresi la facoltà di negare l'adesione** nel caso in cui la Ditta non fornisca, nei termini previsti, la documentazione richiesta al fine del perfezionamento della pratica

Art. 4 Qualora nella stessa unità locale siano presenti attività diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione:

- **sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione e ad altre autorizzazioni generali qualora tutte le attività siano comprese tra quelle previste dalle autorizzazioni generali e vengano rispettati i relativi valori di soglia;
- **non sarà possibile aderire** alla presente autorizzazione, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale, qualora siano presenti attività non previste dalle autorizzazioni generali e non previste dall'art. 272 comma 1 (inquinamento atmosferico scarsamente rilevante).

Art. 5 **Non sarà possibile avvalersi dell'autorizzazione generale**, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 in procedura normale:

- nel caso che le attività, anche se ricomprese nell'allegato 2 superino le soglie previste;
- nel caso che le attività superino le soglie previste dall'allegato VIII alla parte II° del D.Lgs. 162/2006;
- nel caso in cui gli stabilimenti o attività siano per soglia di consumo di solvente soggetti all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
- in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 162/2006;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione a causa del loro contenuto in COV e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Art. 6 Le ditte che si avvalgono della presente autorizzazione sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

6.1 il gestore degli stabilimenti o delle attività presenta alla Provincia di Padova, almeno **45 (quarantacinque) giorni** prima dell'avvio dell'attività, richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale (allegato 1);

6.2 l'avvio dell'attività o la modifica, nel caso in cui non sia stata negata l'adesione dalla Provincia di Padova, può essere effettuata dalla data di avvio indicata nella richiesta (allegato 1 all'autorizzazione generale generica), tale data deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla data d'invio dell'adesione;

- 6.3 entro i **45 (quarantacinque) giorni** successivi alla data di avvio dell'attività dovranno essere effettuate le analisi e inviati alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica);
- 6.4 nel caso di stabilimenti esistenti al 1988 o esistenti al 2006 secondo le definizioni del D.Lgs. 152/2006 che non siano oggetto di modifica, la ditta presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione senza comunicare la data di avvio dell'attività; la ditta deve però entro **90 (novanta) giorni** dalla data di invio della richiesta di adesione inviare alla Provincia i dati relativi agli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta stessa (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica);
- 6.5 la ditta deve rispettare le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nell'allegato 2 all'autorizzazione generale generica. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere a tali prescrizioni, dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in "procedura ordinaria" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- 6.6 le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere inferiori ai **limiti minimi** previsti dalle parti I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 "Valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero stabilimento) in flusso di massa così come previsto dall'Al. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 6.7 le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo per gli stabilimenti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e quelli anteriori al 1988;
- 6.8 le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 6.9 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento e indicato nell'allegato 1 all'autorizzazione generale generica, apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso;
- 6.10 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dai manuali UNICHIM. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 6.11 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'Allegato V al D.Lgs.152/2006;

6.12 per gli stabilimenti esistenti, **entro 3 anni** dall'adesione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;

6.13 le Ditte dovranno dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
 - oppure
 - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006)

6.14 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

6.15 per la **valutazione della conformità dello stabilimento** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;

6.16 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti caratteristici dell'attività emessi ai camini dichiarati nella richiesta di adesione (allegati 1 e 3 all'autorizzazione generale generica) dovrà avere frequenza almeno **biennale**, tranne nei casi previsti al punto 6.18;

6.17 per ciascun camino e per ciascuno degli inquinanti riportati nell'allegato 3, il cui valore (massimo dei tre campionamenti) è stato rilevato inferiore o, ove previsto, uguale alle soglie di seguito elencate, la frequenza del **controllo** (solo per tale inquinante) potrà essere **quinquennale**:

INQUINANTE		Valore massimo rilevato in sede di analisi
POLVERI TOTALI (rif. punto 5 All.1 D.Lgs.152/2006)		<50 g/h e <5 mg/Nmc (*)
SOSTANZE INORGANICHE sotto forma di polvere (rif. Tab.B All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. B Classe III	≤ 0,83 g/h
SOSTANZE INORGANICHE	Tab. C Classe III	≤2 g/h

5

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
---	--

sotto forma di gas o vapore (rif. Tab.C All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. C Classe IV	≤13,3 g/h
	Tab. C Classe V	≤ 33,3 g/h
SOV (rif. Tab.D All.1 D.Lgs.152/2006)	Tab. D Classe III + IV + V	≤13,3 g/h

(*) le condizioni relative ai due valori riportati, espressi in flusso di massa e in concentrazione, devono verificarsi contemporaneamente

6.18 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dagli sfiati dei **silos** aventi le caratteristiche del punto n. 32 dell'allegato 2 al presente decreto. Per gli sfiati dei suddetti silos non è previsto il controllo delle emissioni; su ogni silos presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; la Ditta dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

6.19 l'autorizzazione si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di dieci anni successivi all'adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno **45 giorni prima** della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti;

Art. 7 Le ditte che hanno **precedentemente comunicato l'adesione** alla autorizzazione generale n. 5560/EM del 11/09/2008 e/o n. 5200/EM del 24/10/2006, sulle quali l'Amministrazione provinciale non ha espresso parere negativo, si ritengono autorizzate, eccettuata loro esplicita disdetta, ai sensi della presente autorizzazione senza obbligo di presentazione di nuova richiesta di adesione. Le deroghe a specifiche prescrizioni delle autorizzazioni generali n. 5200/EM e n. 5560/EM concesse in maniera esplicita dalla Provincia, sono considerate ancora in essere, fatta salva la diversa numerazione delle prescrizioni;

Art. 8 La presente autorizzazione "generale" **scadrà il 30/05/2021**.

Art. 9 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e i relativi allegati 1, 2, 2-bis e 3 potranno essere modificati a seguito dell'aggiornamento normativo o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale; tali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Padova e senza obbligo per quest'ultima di ulteriori comunicazioni.

Art. 10 In occasione dell'effettuazione delle analisi previste dalle prescrizioni 6.16 e 6.17 e di quelle previste dalle prescrizioni 6.3 e 6.4 dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

Art. 11 Tutti gli **impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Art. 12 Rimane in ogni caso impregiudicata la facoltà da parte di questa Provincia di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =	SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820 CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282 INDIRIZZO INTERNET http://www.provincia.padova.it
---	--

l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

- Art. 13 **Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. Si ricorda alla ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed in materia di rumore. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.**
- Art. 14 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta. A seguito della modifica deve essere presentata una **nuova richiesta di adesione** alla presente autorizzazione in quanto l'adesione è nominale.
- Art. 15 La Provincia di Padova intende avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.
- Art. 16 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 (sessanta) giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'Autorità di provvedere successivamente.
- Art. 17 In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.
- Art. 18 Avverso il presente provvedimento è ammesso **ricorso** giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- Art. 19 La Provincia intende avvalersi della facoltà di pubblicare sul proprio sito internet l'elenco degli stabilimenti per i quali il procedimento amministrativo di adesione alla presente autorizzazione si è concluso positivamente, allo scopo di renderne edotto il gestore.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 7 pagine e dagli allegati 1, 2, 2-bis e 3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
(Dott.ssa Miledi Dalla Pozza)